

## **La corrispondenza riservata e non. Webinar Triveneto 14.11.2024**

di **Leonardo Arnau**, Componente del Consiglio Nazionale Forense

L'art. 48 Codice Deontologico Forense – rubricato "**Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega**" - è collocato all'interno del Titolo IV, il quale a sua volta è rubricato "*Doveri dell'avvocato nel processo*". Tale Titolo, infatti, racchiude tutti quelli che sono gli obblighi gravanti sull'avvocato, sia nei confronti degli altri colleghi, che nei confronti dei magistrati e dei propri e altrui clienti.

Per comprendere appieno il significato di questa norma, è necessario passare in rassegna ogni singolo canone, sì da evidenziare i punti salienti sui quali merita compiere una riflessione.

**Il canone primo** dell'art. 48 Codice Deontologico Forense prescrive: "*L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte*".

Tale canone non si limita a dichiarare **improducibile in giudizio la corrispondenza** espressamente riservata intercorsa tra colleghi, bensì estende il **divieto** a tutta la corrispondenza che implichi una proposta per addivenire alla definizione transattiva della lite e anche alle relative risposte.

L'intento è pregevole: lasciare alle parti l'opportunità di dialogare nel modo più approfondito e consentire alle stesse di esprimere le proprie considerazioni, senza che quanto dichiarato si possa ritorcere contro il dichiarante.

Se è agevole individuare un documento qualificato come espressamente riservato, non sempre è semplice identificare specificatamente tutti i documenti di cui non si può dare contezza al di fuori dello stretto rapporto tra colleghi, dato che non sempre il **documento** viene indicato come "**riservato**".

La **riservatezza**, tra l'altro, si estende anche ai documenti allegati alla comunicazione dichiarata riservata, siano o non siano richiamati espressamente. Ugualmente non deve essere consentito fare cenno negli atti difensivi a "documenti riservati che non possono essere prodotti". La riservatezza, infatti, colpisce non solo il contenuto del documento, ma anche la sua stessa esistenza (in tal senso, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177/17).

Il predetto canone dichiara altresì **riservata la corrispondenza scambiata tra colleghi**, contenente "proposte transattive e relative risposte".

Sul punto è intervenuto il **Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 19/15**: "*Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che produca in giudizio una lettera inviata dal collega di controparte e contenente una proposta transattiva (art. 48 n.c.d.f., già art. 28 c.d.f.). La riservatezza, infatti, colpisce non solo tutte le comunicazioni espressamente dichiarate riservate, ma anche le comunicazioni scambiate tra avvocati nel corso del giudizio, e quelle anteriori allo stesso, quando le stesse contengano espressioni di fatti, illustrazioni e proposte di carattere transattivo, ancorché non dichiarate espressamente*".

Ancora il Consiglio Nazionale Forense ha aggiunto in merito: "*La norma di cui all'art. 28 c.d.f. (ora, 48 n.c.d.f.) mira a salvaguardare il corretto svolgimento dell'attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi possano dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolezze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione che per contro sono alla base dell'attività legale [...]" (**Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92/14**).*

In forza del **secondo canone**, invece, *"l'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa: a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo; b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste"*.

Questo canone rappresenta un'**eccezione** rispetto al primo, in quanto permette di produrre in giudizio e di consegnare al cliente la corrispondenza scambiata con il collega, se questa ha indotto i due avvocati a stipulare un accordo in favore dei propri assistiti e se ha fatto sì che le prestazioni richieste venissero adempiute.

È noto, difatti, che, una volta raggiunto un accordo definitivo o una volta prestata adesione alla richiesta, la riservatezza non ha più ragione di porsi; in tali casi le lettere scambiate tra colleghi devono essere **producibili**, rappresentando il superamento dei contrasti e il nuovo regolamento dei rapporti.

Il **canone terzo** dispone: *"L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza"*.

Esso, rifacendosi al primo canone, aggiunge un elemento ulteriore sul punto: se è vero che un difensore non possa scambiare con un altro difensore la corrispondenza intercorsa con il collega e dichiarata – espressamente o per comportamenti concludenti – riservata, è altresì possibile che il difensore di una parte venga, per volontà di quest'ultima o per volontà propria del legale, sostituito con un altro avvocato. In questi casi, l'anzidetto canone concede la possibilità al precedente difensore di **consegnare** a quello nuovo **tutta la documentazione inerente quel dato procedimento**. Il difensore intervenuto secondariamente ha, però, il **dovere di non divulgare le informazioni ottenute**, avendo assunto il medesimo ruolo del precedente difensore ed essendo, pertanto, tenuto al pedissequo rispetto del **dovere di riservatezza**.

Il **quarto canone** prescrive quanto segue: *"L'abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare"*.

Dopo aver previsto e descritto la c.d. "**clausola di riservatezza**" nei primi tre canoni, la norma in esame sembra contenerne l'ampliamento nel momento in cui stabilisce che l'abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.

Alla luce di ciò, sorge spontaneo chiedersi cosa sia tale istituto, dato che non esistono precedenti giurisprudenziali in merito.

A parere di chi scrive, con tale prescrizione si potrebbe far riferimento a uno scritto dichiarato riservato e contenente espressioni offensive nei confronti del collega o del cliente, ovvero contenente accuse di illiceità o addebiti di vario genere, anche estranei alla lite: in questi casi – a ragione – il difensore che decide scientemente di insultare un collega, non potrà certo avvalersi della clausola di riservatezza, onde evitare di essere punito per il comportamento tenuto, in quanto, se ciò fosse permesso, vorrebbe dire autorizzare l'abuso di un diritto come quello alla riservatezza nelle comunicazioni, che comunque deve essere rispettoso delle regole generali di buona condotta vigenti, prima che riguardo al rapporto tra avvocati, relativamente al rapporto tra individui civili e corretti.

**L'ultimo canone, il quinto**, tipizza quelle che sono le sanzioni conseguenti la violazione di questa disposizione: *"La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura"*, la quale consiste nel **biasimo formale** e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti del difensore e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.

Alla luce di quanto affermato, è possibile concludere che **tale norma deontologica sia dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale e che, salve le eccezioni previste espressamente, prevalga persino sul dovere di difesa (in tal senso, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 362/16)**, dovendo gli avvocati **collaborare rispettosamente** l'un con l'altro, in quanto *"l'avvocato deve svolgere la propria attività consentendo al collega di svolgere del pari la sua funzione, senza ritorcere (l'uno all'altro) proposte conciliative, ammissioni o consapevolezza di torti; ciò che si ottiene appunto con la riservatezza della corrispondenza fra colleghi (obbligo particolare, rispetto al dovere più generale di segretezza e riservatezza). Invero, se tale principio non esistesse, i patroni sarebbero indotti a non fare ricorso agli atti scritti e verrebbe meno ogni possibilità di iniziative conciliative, con mortificazione dei principi di collaborazione che sono per contro a base dell'attività legale"* (Danovi, "Codice deontologico forense", Giuffrè, 2006, pp. 467 e seguenti).

Tali considerazioni, sono confermate dagli arresti giurisprudenziali domestici del CNF che si riportano appresso, rinvenibili nelle pronunce emesse negli ultimi sei anni (2024-2018), che di seguito si riportano, nonché nei pareri emessi e più sotto indicati.

**La corrispondenza tra colleghi qualificata come "riservata" non è producibile né riferibile in giudizio a prescindere dal suo contenuto. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 220 del 27 maggio 2024** (CDD Venezia, delibera n. 94 del 11 Luglio 2022 (censura). In senso conforme, CNF n. 177/2017, CNF n. 46/2015, CNF n. 135/2013, CNF n. 38/2012, CNF n. 36/2005.

L'art. 48 cdf vieta non solo di produrre la corrispondenza riservata ma anche di riferirne in giudizio il contenuto, sussistendo riservatezza sia nell'ipotesi in cui la missiva contenga proposte transattive sia in quella in cui venga espressamente definita come riservata dal mittente, quale che ne sia il contenuto, giacché la clausola di riservatezza apposta dal mittente alla corrispondenza non consente al destinatario della stessa alcuno spazio valutativo e deliberativo circa la producibilità, alla stregua del contenuto o della più o meno rilevante pregnanza della corrispondenza stessa al possibile fine della decisione della lite (*Nel caso di specie, l'incolpato aveva eccepito che la missiva ricevuta dal Collega di controparte, sebbene qualificata come "riservata", non contenesse una proposta transattiva, ma un invito a contrarre, sicché -a suo dire- non rientrava nella previsione di cui all'art. 48 cdf. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l'eccezione, confermando la sanzione disciplinare della censura irrogatagli in sede territoriale dal CDD*).

**La produzione in giudizio di corrispondenza riservata è un illecito istantaneo**

Ai fini della prescrizione dell'azione disciplinare, la violazione del divieto di cui all'art. 48 cdf è un illecito deontologico di carattere istantaneo, che si consuma ed esaurisce al momento stesso della produzione in giudizio della corrispondenza riservata tra colleghi. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 187 del 13 maggio 2024 **Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 187 del 13 maggio 2024** In senso conforme, CNF n. 2/2024, CNF n. 148/2023, CNF n. 221/2022, CNF n. 18/2021. Deve quindi ritenersi superato il precedente e più risalente orientamento, secondo cui la produzione in giudizio di corrispondenza riservata sarebbe invece un illecito deontologico permanente o continuato (cfr. CNF n. 117/2014, CNF n. 101/2014, CNF n. 170/2013).

Corrispondenza riservata: illecita anche la produzione in giudizio avvenuta per mera disattenzione. [Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Corona, rel. Brienza\), sentenza n. 305 del 19 dicembre 2023](#) CDD Firenze, delibera n. 127 del 19 Dicembre 2022 (avvertimento).

La violazione del divieto di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza riservata costituisce illecito deontologico (art. 48 cdf), il quale non è scriminato dalla circostanza che il comportamento stesso sia dipeso da asserita distrazione, giacché ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la "suitas" della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L'evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

La corrispondenza tra colleghi non producibile né riferibile in giudizio: presupposti e ratio. [Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Corona, rel. Brienza\), sentenza n. 305 del 19 dicembre 2023](#) CDD Firenze, delibera n. 127 del 19 Dicembre 2022 (avvertimento)

L'art. 48 cdf vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.

La ratio del divieto di produrre la corrispondenza riservata scambiata con il collega ([Consiglio Nazionale Forense \(pres. Greco, rel. Cancellario\), sentenza n. 252 del 14 novembre 2023](#)). CDD Bologna, delibera del 18 Dicembre 2018 (censura).

La norma deontologica di cui all'art. 48 cdf (già art. 28 codice previgente) è stata dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi potessero dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolenze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la **mortificazione dei principi di collaborazione** che per contro sono alla base dell'attività legale. Di tal ché il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un **principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali**, quali che siano gli effetti processuali della produzione vietata, in quanto **la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario**, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente; mentre, il secondo, deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato. La norma, peraltro, non è posta ad esclusiva tutela del legale emittente, ma anche all'attuazione della sostanziale difesa dei clienti che, attraverso la leale coltivazione di ipotesi transattive, possono realizzare una rapida e serena composizione della controversia.

## **Avvocati, il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra colleghi è assoluto.**

Il principio non soffre alcuna eccezione anche con riferimento a controversie diverse per *petitum* e/o causa petendi (CNF, sentenza n. 20/2023). In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 362; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 315, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Broccardo), sentenza del 28 luglio 2016, n. 259, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza del 25 luglio 2016, n. 215, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 11 giugno 2016, n. 158, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 23 luglio 2013, n. 135, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98.

L'art. 48 Cod. deontologico pone in via assoluta il divieto di produrre in giudizio corrispondenza tra professionisti espressamente qualificata riservata, a prescindere dal suo contenuto, prevedendo, a completamento del precetto, il divieto di produzione quando, pur in difetto dell'espressa qualificazione in termini di riservatezza, la corrispondenza riporti proposte transattive scambiate con i colleghi.

Se questa è qualificata riservata e/o se la stessa contiene proposte transattive/conciliative, non potrà mai essere - salve le eccezioni di cui al secondo comma dell'articolo in esame - prodotta in giudizio, riportata in atti processuali, riferita in giudizio o consegnata al cliente e/o alla parte assistita.

Tale norma deontologica è stata dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi potessero dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolezza di torti ovvero proposte transattive.

Ciò per evitare la mortificazione dei principi di collaborazione che per contro sono alla base dell'attività legale: il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, quali che siano gli effetti processuali della produzione vietata.

Se però fra i destinatari delle e-mail inviate vi siano anche terzi non vincolati dal divieto, viene meno l'illecito: in questi casi, difatti, a prescindere dall'apposizione della formula "riservata personale", il contenuto deve considerarsi pubblico.

### **Il caso**

Un avvocato presentava esposto nei confronti di un collega per aver prodotto, nell'ambito di un giudizio possessorio pendente tra due rispettivi assistiti, una e-mail, a firma dell'esponente medesimo, concernente ipotesi transattive tra le parti.

Notiziata della segnalazione disciplinare, l'avvocato presentava una memoria difensiva con la quale contestava gli assunti e riferiva che la corrispondenza prodotta nel giudizio possessorio non conteneva ipotesi transattive tra le parti e che la stessa, ad ogni modo, non era inerente ai fatti di causa, in quanto si riferiva ad un diverso procedimento (id est al giudizio di separazione tra le parti).

Completata l'istruttoria dibattimentale, il CDD riteneva provati i fatti contestati e accertava la responsabilità disciplinare dell'incolpata per aver divulgato e-mail scambiate con il collega, da quest'ultimo classificate come 'riservate', ciò in violazione di cui all'[art. 48 CDF](#). Veniva di conseguenza irrogata la sanzione della censura.

Avverso il detto provvedimento l'avvocato condannato proponeva ricorso al CNF.

### **La decisione**

L'appello è stato parzialmente accolto sulla base delle seguenti argomentazioni.

Innanzitutto, la circostanza che la proposta transattiva fosse relativa ai diritti oggetto di un diverso procedimento - nella specie del giudizio di separazione - non fa venir meno l'illiceità deontologica della condotta.

Per giurisprudenza costante del CNF, devono infatti essere considerate come riservate, pur in assenza di un'espressa indicazione del mittente, tutte le missive che contengano proposte transattive.

L'art. 48 Codice deontologico pone il divieto assoluto di produrre in giudizio corrispondenza tra professionisti espressamente qualificata riservata, a prescindere dal suo contenuto, prevedendo, altresì, il divieto di produzione quando, pur in difetto dell'espressa qualificazione in termini di riservatezza, la corrispondenza riporti proposte transattive scambiate con i colleghi.

La norma, in sostanza, impone uno specifico divieto avente carattere generale, che trova applicazione a prescindere dall'oggetto e dal contenuto della missiva.

Tale norma deontologica è stata dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi possano dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolezze di torti ovvero proposte transattive. Nulla rileva in contrario né l'errore di valutazione dell'incolpato sul contenuto della corrispondenza stessa né l'eventuale irrilevanza della produzione stessa sul convincimento del giudice.

Privo di pregio è, inoltre, il rilievo che la proposta transattiva contenuta nella corrispondenza prodotta in giudizio avesse ad oggetto diritti indisponibili (nella fattispecie la quantificazione dell'[assegno di mantenimento](#) in favore dei figli). Infatti, se è vero che le parti non possano formalizzare una [transazione](#) avente ad oggetto diritti indisponibili è altrettanto vero che le stesse possano sottoporre al necessario vaglio del Tribunale una concorde proposta sulla gestione economica (e non) dei figli minori. Gli accordi in tema di famiglia e, in particolare, quelli relativi ai figli minori, sono condizionati alla valutazione da parte del Giudice, che risulta necessaria a verificarne la conformità all'interesse morale e materiale degli stessi.

Nella fattispecie in esame, "all'esito dell'istruttoria dibattimentale", è però emerso che, da un lato, non fosse certo che l'avvocato ricorrente avesse materialmente consegnato la corrispondenza riservata alla propria assistita e, dall'altro, vi fosse più di un fondato motivo per ritenere che le e-mail avessero "perso" il carattere della riservatezza (tra i destinatari delle e-mail inviate dall'esponente vi era, oltre all'avvocato ricorrente, anche il cliente del primo).

Come ha già avuto modo di chiarire il CNF, il divieto imposto dal citato art. 48 viene meno nel caso in cui la corrispondenza sia stata inviata dal mittente, per conoscenza, anche a terzi non vincolati dal divieto (sentenza CNF del 2 dicembre 1991, n. 119). In questi casi, difatti, a prescindere dall'apposizione della formula "riservata personale", il contenuto deve considerarsi pubblico. Va da sé che, proprio in considerazione del comportamento tenuto dall'esponente, che per primo ha inviato al proprio assistito le lettere riservate, sia venuto meno quel divieto che la norma impone a salvaguardia della lealtà nei rapporti professionali.

In conclusione, tenuto conto delle circostanze nel cui contesto è avvenuta l'unica violazione ritenuta sussistente, della mancanza del pregiudizio subito dalla controparte in conseguenza della produzione di una missiva riservata ma irrilevante ai fini del giudizio e dell'assenza di precedenti disciplinari, la sanzione della censura è stata sostituita con quella dell'avvertimento.

**Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti deontologici a pretesa tutela del cliente: questo è quanto chiarisce il CNF con la sentenza n. 147/2022. Il divieto di produrre la corrispondenza riservata prevale sul diritto-dovere di difesa (salvo eccezioni espresse). CDD Venezia, delibera del 25 Maggio 2018 (censura). In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza n. 17 del 23 aprile 2019 e 181 del 2018.**

L'art. 48 ncdf (già art. 28 codice previgente) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa (*Nel caso di specie, a propria pretesa discolpa l'incolpato adduceva di aver prodotto in giudizio la corrispondenza "riservata" per la asserita necessità di perseguire la verità nell'interesse del Cliente*).

Infatti, il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato.

### **Il fatto**

La vicenda da cui scaturisce la pronuncia in questione muove dall'esposto di un avvocato, il quale aveva segnalato al Consiglio dell'ordine di appartenenza l'illecito deontologico di un collega, consistito nel produrre, nel corso di una causa di lavoro, una e-mail inviatagli come riservata personale contenente la formulazione di alcune ipotesi conciliative per definire tra le parti la lite. Secondo l'esponente, la produzione documentale era avvenuta in violazione dell'**art. 48 del codice deontologico forense**, per trarre dalla medesima elementi confessoriali da voler, con tale documento, smentire la fondatezza della domanda.

Instaurato il procedimento disciplinare, l'incolpato si difendeva adducendo che la produzione del documento sarebbe stata effettuata per una svista della segretaria al momento di predisporre il fascicolo di parte, dovendosi produrre altra e-mail diretta a dimostrare l'infondatezza e la strumentalità dell'azione avversaria; invocava, comunque, la scriminante dello **stato di necessità** nell'adempimento del dovere difensivo.

La Sezione Disciplinare riteneva prive di pregio le deduzioni difensive, rilevando l'inerzia dell'avvocato dopo essersi avveduto dell'errata produzione documentale e osservando che

neppure il fine di tutelare gli interessi del cliente può essere invocato per giustificare una produzione riservata fra le parti; applicava, infine, la sanzione della censura.

L'avvocato ricorreva in proprio al Consiglio nazionale chiedendo in via prioritaria l'assoluzione: sottolineava che il Giudice non aveva tenuto conto del documento; insisteva in ordine al fatto che la produzione documentale contraddistinta dalla clausola di riservatezza fosse funzionale al compiuto esercizio del diritto di difesa; evidenziava l'insussistenza dell'elemento soggettivo, e chiedeva la rideterminazione della sanzione in quella del richiamo verbale o, al più, dell'avvertimento.

### **La sentenza**

Il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso ed escluso anche la possibilità di addivenire ad una rideterminazione della sanzione in ragione della mancata resipiscenza dell'avvocato ricorrente.

La pronuncia muove dalla *ratio* dell'art. 48 del codice deontologico forense (divieto di produrre la corrispondenza riservata) che è quella di garantire all'avvocato la possibilità di interloquire con il collega di controparte, sia in fase giudiziale che stragiudiziale, senza dover temere che le affermazioni contenute nella corrispondenza allo stesso indirizzata possano essere utilizzate in maniera tale che ne possa risultare danneggiata la parte assistita: tale garanzia è posta a presidio della "possibilità di iniziativa conciliativa, che pure costituisce una delle espressioni maggiormente qualificanti dell'attività professionale" (sul punto **CNF, sentenza n. 108/2019**).

Poiché si tratta di principi cardine a tutela della professione, l'assolvimento del dovere difensivo nell'interesse del proprio assistito non può prescindere dal loro rispetto e, pertanto, anche se l'avvocato deve porre un impegno rigoroso nella difesa del proprio assistito non può travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme deontologiche.

Il Consiglio ha poi evidenziato, in risposta alla censura del ricorrente sulla circostanza che il Giudice adito nella causa di lavoro non avrebbe tenuto in considerazione il documento prodotto, che l'illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall'entità del danno subito dal cliente a seguito della condotta illecita dell'avvocato, in quanto il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell'intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta contraria ai doveri imposti dalla legge. Infine, quanto all'elemento soggettivo, il Consiglio ha ritenuto privo di pregio il tentativo di accollare alla impiegata l'errore di avere formato il fascicolo corredandolo di tutto il carteggio scambiato tra i legali in quanto l'avvocato è pacificamente responsabile anche delle violazioni a lui imputabili ancorché materialmente commesse da collaboratori o dipendenti. Orbene, a riguardo, mette conto di ricordare come, nella giurisprudenza domestica, sia costante l'affermazione secondo cui per l'imputabilità dell'illecito disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, cioè il dolo, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l'atto deontologicamente, volontarietà che nel caso di specie il ricorrente sosteneva come funzionale all'assolvimento del dovere difensivo.

Sulla scorta di tali argomentazioni il Consiglio ha confermato *in toto* l'impugnata sentenza.

Il COA di Torre Annunziata formula quesito in merito alla "possibilità di allegazione probatoria (corrispondenza intercorsa tramite posta elettronica certificata tra Avvocati in un giudizio di separazione), acquisita da un Avvocato, che non era costituito nel giudizio di separazione, nell'esercizio della propria funzione e delle prerogative di cui agli artt. 391 bis c.p.p. ossia quali informazioni difensive presso il collega civilista regolarmente costituito in quel giudizio, in un procedimento penale pendente nel quale ad uno degli ex coniugi vengono imputati i reati di cui

agli art. 572, co. 2 e 629 c.p., costituendo la corrispondenza intercorsa tra colleghi perfezionamento e prova di un accordo”.

**Consiglio nazionale forense, parere n. 20 del 20 aprile 2022**

La risposta è resa nei termini seguenti.

Dalla formulazione del quesito si evince che l’avvocato che intende produrre la corrispondenza nel giudizio penale sia rimasto estraneo al procedimento in relazione al quale la corrispondenza è intercorsa (e cioè il giudizio di separazione).

Ferma questa premessa, può rinviarsi al principio di diritto affermato da ultimo dalla sentenza CNF n. 140/2021, a mente del quale: “Il divieto di riferire o produrre in giudizio la corrispondenza scambiata esclusivamente tra avvocati ex art. 48 cdf vale nei soli confronti dei legali delle parti e di chi subentri loro nel mandato difensivo, e non pure di avvocati estranei alla pratica, ferma restando ogni valutazione circa l’eventuale responsabilità dell’avvocato tenuto alla riservatezza della corrispondenza stessa e consegnata al terzo in violazione del comma 3 art. 48 cit., salvo la prova positiva di *participatio* o *consilium fraudis* tra loro ovvero di una concertazione volta ad eludere l’applicazione della norma deontologica”.

Infatti, **Salvo illecita concertazione, l’avvocato terzo alla pratica non è tenuto al dovere di riservatezza della relativa corrispondenza** [Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Baldassarre\), sentenza n. 140 del 7 luglio 2021](#)

Il divieto di riferire o produrre in giudizio la corrispondenza scambiata esclusivamente tra tra avvocati ex art. 48 cdf vale nei soli confronti dei legali delle parti e di chi subentri loro nel mandato difensivo, e non pure di avvocati estranei alla pratica, ferma restando ogni valutazione circa l’eventuale responsabilità dell’avvocato tenuto alla riservatezza della corrispondenza stessa e consegnata al terzo in violazione del comma 3 art. 48 cit., salvo la prova positiva di *participatio* o *consilium fraudis* tra loro ovvero di una concertazione volta ad eludere l’applicazione della norma deontologica (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso proposto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello avverso il provvedimento di archiviazione emesso dal Consiglio Distrettuale di Disciplina*). CDD Ancona, delibera del 02 Luglio 2020 (archiviazione).

Ad ogni buon conto, per un’ampia disamina della ratio della previsione di cui all’articolo 48 del codice deontologico, si rinvia a CNF, sent. n. 181/2019.

Il COA di Bergamo chiede di sapere se “Il comma 2 dell’art. 48 del Codice deontologico forense [possa] essere interpretato nel senso che la produzione di corrispondenza intercorsa tra colleghi sia ammessa quando, recando la prova dello svolgimento delle trattative e della formazione dell’accordo, sia dall’avvocato utilizzata per dimostrare la validità ed efficacia del contratto e l’insussistenza di vizi del consenso”.

**Consiglio nazionale forense, parere n. 55 del 2 novembre 2021**

Il comma 2, lettera a) dell’articolo 48 del Codice deontologico configura una esplicita deroga al divieto di produzione della corrispondenza – anche qualificata come riservata – intercorsa tra colleghi qualora la medesima “costituisca perfezionamento e prova di un accordo”. Per come descritta nel quesito, la fattispecie sembrerebbe dunque attagliarsi alla previsione testé richiamata. La lettera a) del comma 2 si limita infatti a menzionare il contenuto della corrispondenza, e non già la finalità della produzione in giudizio, fermo restando che – come ritenuto nel parere n. 54/2019 – “la producibilità e la non producibilità della corrispondenza sono dunque circoscritte alla controversia giudiziale o stragiudiziale che veda contrapposte

due parti difese dai colleghi tra i quali, in ragione del ministero difensivo, sia intercorsa la corrispondenza”.

**Corrispondenza riservata: avvocato responsabile anche se la produzione in giudizio sia dipesa da un errore della segretaria Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza n. 181 del 19 dicembre 2019 COA Palermo, delibera del 08 Maggio 2014 (avvertimento)**

L'avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità (art. 7 cdf) *(Nel caso di specie, l'avvocato aveva prodotto in giudizio la corrispondenza riservata per un asserito “errore della propria segretaria nella collazione del fascicolo”)*.

Il divieto di produrre la corrispondenza riservata scambiata con il collega (art. 48 cdf, già art. 28 codice previgente) **non può essere aggirato** richiedendo al Giudice di ordinare alla controparte **l'esibizione** di un documento della cui esistenza e del cui contenuto si aveva avuta notizia in via riservata da collega avversario.

La norma deontologica di cui all'art. 48 cdf (già art. 28 codice previgente) è stata dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi potessero dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolezze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione che per contro sono alla base dell'attività legale. Di tal ché il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un **principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali**, quali che siano gli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma **mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente; mentre, il secondo, deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato**. La norma, peraltro, non è posta ad esclusiva tutela del legale emittente, ma anche all'**attuazione della sostanziale difesa dei clienti** che, attraverso la leale coltivazione di ipotesi transattive, possono realizzare una rapida e serena composizione della controversia.